

STATUTO

G.E.R.M.A.N. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SUCCIVO CE VIA G. MARCONI 25

Numero REA: CE - 242266

Codice fiscale: 03415480619

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al Rep. 79853
e Racc. 26480

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

G.E.R.M.A.N. COOPERATIVA SOCIALE

DENOMINAZIONE

G.E.R.M.A.N. COOPERATIVA SOCIALE;

SEDE

Succivo.

Spetta ai soci ogni decisione sul trasferimento della sede legale e sull'istituzione di eventuali sedi secondarie.

E' di competenza dell'Organo di Amministrazione istituire o sopprimere agenzie, depositi, filiali e rappresentanze, ovunque ritenga opportuno.

Il mutamento dell'indirizzo (nell'ambito dello stesso Comune) può essere effettuato con semplice decisione dell'Organo Amministrativo, che è abilitato alle conseguenti dichiarazioni al competente Registro delle Imprese; tale decisione, però, dovrà essere sottoposta alla ratifica nella prima assemblea dei soci.

DURATA

31 dicembre 2096;

LEGGI SPECIALI

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) — le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;*
- 2) — le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;*
- 3) — in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;*
- 4) — per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.*

OGGETTO SOCIALE

Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale — finalizzata, con gestioni separate:

1) — alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) — all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il tutto con lo svolgimento coordinato e funzionalmente collegato delle attività costituenti l'oggetto sociale e di cui ai precedenti punto 1 e punto 2, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle Cooperative sociali, con la implementazione di un'ideale organizzazione amministrativa che consenta la netta separazione delle relative gestioni.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) — la prestazione di attività lavorative da parte dei “soci lavoratori”, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) — la fruizione, da parte dei “soci utenti”, dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a

condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

In relazione a ciò la società cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- servizi diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione comprese attività di tipo educativo e socio-educativo rivolte a soggetti svantaggiati e che facciano uso di sostanze stupefacenti, nonché rivolte alla prevenzione dell'utilizzo delle stesse e di alcool;*
- servizi e centri diurni ed altre strutture con carattere educativo ed animativi finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per la gestione educativa del tempo libero attraverso attività di vario genere (manuali, culturali, di turismo sociale);*
- strutture a carattere informativo per l'orientamento e la formazione scolastica e professionale di adolescenti ed adulti e nonché per il loro inserimento lavorativo e per le pari opportunità;*
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione comprese attività di tipo educativo e socio-educativo rivolte ai minori;*
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione e prevenzione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;*
- attività di formazione;*
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici;*
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;*
- attività e servizi di riabilitazione;*
- strutture di accoglienza residenziali e non per persone con patologie mentali autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;*
- servizi diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione comprese attività di tipo educativo e socio-educativo rivolte a soggetti portatori di handicap;*
- gestione di sportelli informativi per immigrati;*
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;*
- attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;*
- attività nel settore ortovivaistico e manutenzione del verde; fattoria didattica, laborato-*

ri per la creazione di prodotti artigianali , degustazioni guidate di prodotti tipici e biologici e per la gestione di punto vendita, sempre ai fini socio - educativi di persone svantaggiate o per il loro inserimento lavorativo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la società cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto di associazionismo cooperativo.

I soci della società cooperativa intendono perseguire lo scopo sociale attraverso occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro tra socio e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

La prestazione dei soci in favore della società cooperativa, oltre che in forma di soci dipendenti, può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La società cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La società cooperativa può altresì offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizione vantaggiose, dei servizi svolti.

Conseguentemente la tutela dei soci dipendenti viene esercitata dalla società cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La società cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari creditizie e finanziarie atte a raggiungere sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La società cooperativa, tra l'altro, può:

- a) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad Associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;*
- b) partecipare ai pubblici appalti;*
- c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, escluso per tale ambito di attività ogni rapporto con il pubblico;*
- d) dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili aventi scopi*

integrati e complementari all'attività della cooperativa, fideiussori e ad associazioni temporanee di concorrenti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci;

f) assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali e assicurative, e in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attività da svolgere con Enti pubblici e privati.

g) In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla legge 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) — ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) — ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività — in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano

attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari — delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;*
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci operatori;*
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;*
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;*
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci operatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.*

SOCI

I. - SOCI COOPERATORI -

I soci devono essere persone fisiche. Il loro numero non può essere superiore a otto né inferiore a tre.

Requisiti soggettivi dei soci operatori.

Possono essere soci operatori:

- a) — le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;*

b) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) — le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di “soci utenti” della cooperativa;

d) — i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) et d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Persone svantaggiate.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

9. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i “soci lavoratori” hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere con-

tratti di lavoro con la cooperativa; i “soci utenti” hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;*
- b) l'attività svolta;*
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.*

I soci della Cooperativa devono esercitare il mestiere corrispondente alla specialità della Cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa persone che svolgano al suo interno attività tecnica o amministrativa.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo - in caso di diniego di ammissione - di deliberazione motivata.

I conferimenti saranno eseguiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo.

2. I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso e per esclusione.

Il recesso del socio ha luogo, nei casi previsti dalla legge. Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio a mezzo di lettera raccomandata da lui sottoscritta.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio e può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:

- a) ove il socio eserciti per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della Cooperativa o partecipi come socio ad altra Cooperativa concorrente, senza il preventivo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione;*
- b) ove il socio si renda gravemente inadempiente alle disposizioni contenute nello Statuto;*
- c) ove il socio, senza aver giustificato con serio motivo la sua assenza, non partecipi al lavoro per oltre cinque giorni;*

3. Il socio è tenuto a partecipare con diligenza ai lavori assunti dalla Cooperativa seguendo disciplinatamente le disposizioni e le istruzioni che gli vengono impartite da chi sovrintende i lavori.

4. Il socio receduto od escluso o gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria..

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie.

2. La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le quote sociali possono essere cedute solo con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, che sarà presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale stesso, o entro 180 (centootanta) giorni - sempre dalla chiusura dell'esercizio sociale stesso - ove si verificassero le ipotesi previste dal II° comma dell'art.2364 c.c..

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliato al loro ammontare;
- d) ad eventuale riserva straordinaria.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società ed è altresì vietata la

distribuzione di dividendi superiori a quanto previsto dall'art.17, legge 72/83.

In sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

I. Le Assemblee, che possono tenersi sia in prima che in seconda convocazione, saranno convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori anche fuori della sede sociale, ma sempre entro i confini del territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno (sempre diverso da quello indicato per la prima) e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, i quali nomineranno altresì il segretario, a meno che il verbale non debba essere redatto, ai sensi di legge, da un Notaio.

L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci iscritti da almeno novanta giorni nel relativo libro; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere di modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto potranno essere adottate solo con il voto favorevole dei soci che rappresentino sia in prima convocazione che in seconda convocazione più dei due terzi di quelli iscritti da oltre novanta giorni nel relativo libro.

Le deliberazioni, il cui verbale non sia redatto da notaio, dovranno risultare da verbale contestualmente redatto sull'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente ed a cura del segretario.

Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni alla data in cui è presa la decisione.

I soci possono farsi rappresentare solo da altri soci con delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe.

2. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre mem-

bri che durano in carica per il tempo stabilito in sede di nomina, e sono rieleggibili.

L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandone i limiti, tutte o parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle indelegabili per legge, ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di Amministratore delegato.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi 3°, 5° e 6° dell'art. 2381 cod. civ..

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri, con raccomandata anche a mano, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In casi di urgenza è ammessa anche la convocazione telegrafica, o a mezzo di telefax.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori, Direttori Tecnici nonché procuratori ad negotia, per singoli atti o serie di atti fissandone i limiti e la durata.

3. Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società, che spetta al Presidente ed agli Amministratori Delegati, se nominati.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti e quello contabile sono esercitati da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti stabiliti per legge, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

32. (Scioglimento anticipato) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

33. (Devoluzione patrimonio finale) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutata a norma del precedente art. 13, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Firmato: Elisabetta Mangiacapra

Firmato: Pasquale Liotti notaio (segue impronta del sigillo)

* * *

REGISTRATO A CASERTA IL GIORNO 23/12/2020 al n. 32043.
Copia informatica dell'atto conforme all'originale formato su supporto cartaceo rilasciata a sensi dell'articolo 23 D.LGS. 7 marzo 2005 N. 82 ad uso registro imprese in termine utile di registrazione.